

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio n. 1228 del 26 maggio 1964 del Consiglio di Stato
concernente l'organico dei segretari comunali

(del 6 novembre 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Consiglio di Stato, rispondendo ad una istanza dell'Unione dei segretari comunali ticinesi, ha presentato un messaggio per adeguare all'intervenuto aumento del costo della vita ed alle odierne circostanze le disposizioni che regolano lo stipendio del segretario comunale. Oltre questo problema suscitato da motivi di evidente giustizia, il Consiglio di Stato riformando la vigente legge del non lontano 20 febbraio 1960 ha preso in considerazione due altri aspetti: quello relativo alla compensazione od aiuto finanziario ai Comuni per il servizio di cancelleria e quello relativo ad un raggruppamento dei servizi amministrativi per i Comuni che hanno difficoltà a organizzare in modo indipendente la cancelleria comunale.

E' specialmente su questo ultimo aspetto che la Commissione della Legislazione ha lungamente discusso, mossa da due principali considerazioni: da una parte assicurare ai Comuni ed al Cantone un corpo di segretari comunali in grado di svolgere a piena soddisfazione, tanto delle Autorità cantonale o comunale, quanto dei cittadini, i servizi amministrativi che spettano ai Comuni; d'altra parte non incidere eccessivamente nella struttura comunale con il rischio di far venir meno il senso di responsabilità e la giusta fiera che è ancora in molti ticinesi di bastare da soli a risolvere i loro piccoli problemi locali.

Nel corso della discussione sul tema dei segretari comunali si è convenuto, con l'assenso del Consiglio di Stato, di estendere la riforma legislativa al capitolo della legge organica comunale del 1. marzo 1950 che si riferisce al segretario comunale: ciò per adeguare alcuni articoli di legge alla prassi da tempo in vigore e per inserire in luogo ritenuto più appropriato, anche per ragioni di facile consultazione, alcune norme che il Consiglio di Stato proponeva nel testo della legge sull'organico dei segretari.

Per questo la Commissione della Legislazione ha diviso in due atti legislativi la materia contenuta nel progetto presentato dal Consiglio di Stato: un primo testo riguarda la *Legge concernente l'organico dei segretari comunali* (e viene a sostituire l'analoga legge del 1960), mentre il secondo testo consiste in una *Legge che modifica alcuni articoli della legge organica comunale del 1. marzo 1950* (e concerne gli articoli 110, 113, 114, 115 e 116 della LOC).

Per motivi di chiarezza esporremo separatamente le giustificazioni che hanno indotto la Commissione a presentarvi i due testi nella formulazione riscontrabile negli allegati al presente rapporto; nel suo lavoro legislativo la Commissione si è valsa della consulenza del dott. Sandro Crespi dell'Ufficio della Legislazione, oltre che dell'assistenza a parte dei suoi lavori del Consigliere di Stato Lafranchi e dell'avv. Mario Caroni, presidente della Commissione per la compensazione intercomunale.

I. LEGGE CONCERNENTE L'ORGANICO DEI SEGRETARI COMUNALI

Il testo di legge proposto dalla Commissione ripropone sostanzialmente gli articoli del progetto presentato dal Consiglio di Stato, ad esclusione degli articoli 6 e 7 che sono stati trasferiti nella legge organica comunale (vedi più oltre); inoltre la Commissione ha inserito nel testo, estraendolo dall'attuale legge organica comunale, l'articolo concernente le indennità di licenziamento (attuale art. 116 della LOC, ora articolo 5 del testo commissionale).

La legge proposta, come la legge attualmente in vigore del 22 febbraio 1960, stabilisce lo *stipendio minimo* che il Comune deve al proprio segretario in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento: il Consiglio di Stato ha rivalutato in modo sostanziale tale minimo, ha integrato lo stipendio con provvidenze sociali, ha proposto che fosse inserita una clausola per quanto riguarda il carovita.

La Commissione ha accettato integralmente le proposte del Consiglio di Stato (che avevano anche trovata l'adesione della Unione dei segretari comunali) per quanto riguarda lo stipendio minimo, gli aumenti minimi obbligatori, le provvidenze sociali: le modificazioni introdotte al testo proposto dal messaggio governativo sono unicamente di natura redazionale, come facilmente si può rilevare dal confronto tra gli *articoli 1, 2 e 4* del progetto e del testo commissionale.

L'*articolo 3*, concernente il carovita, ha dovuto invece essere sostituito, la formulazione del progetto non essendo soddisfacente: in particolare non poteva essere facilmente applicata qualora il Cantone, invece di votare unicamente una percentuale di carovita, avesse riformato la pianta organica dei suoi dipendenti.

La formulazione della Commissione, cioè di prevedere un aumento automatico dello stipendio a dipendenza dell'aumento dell'indice del costo della vita, presenta parecchi inconvenienti, ma è sembrata la più atta ad assicurare un certo adeguamento automatico degli stipendi senza dover continuamente far capo a novelle legislative o ad altri interventi dell'Autorità cantonale.

Sulla via di questa soluzione la Commissione è stata indirizzata dalla mozione dei colleghi Pino Bignasca ed Emilio Induni, presentata il 9 ottobre 1961, di cui si dà qui il testo:

I sottoscritti deputati, valendosi delle facoltà concesse dal regolamento del Gran Consiglio;

considerato che dal 1. gennaio 1960, data dell'entrata in vigore della legge concernente gli stipendi minimi dei segretari comunali del 22 febbraio 1960, l'indice del costo della vita è aumentato da punti 181,5 a punti 187,3 alla fine di agosto 1961;

considerata la necessità di adeguare gli stipendi di questi funzionari al rincaro succitato e all'aumento costante delle prestazioni, tutte importanti e delicate, che sono chiamati a svolgere;

considerata pure la necessità di adeguare il sussidio statale delle prestazioni a favore dello Stato,

presentano la seguente mozione:

Il Consiglio di Stato è invitato a presentare le seguenti proposte di completazione e modifica della legge 22 febbraio 1960, concernente gli stipendi minimi dei segretari comunali e l'indennità da accordare dal Cantone:

1. *all'art. 1*: introduzione di un paragrafo che consenta l'aumento automatico del 3% dello stipendio minimo per ogni 5 punti di aumento dell'indice del costo della vita;

2. *all'art. 3*: modificazione nel senso che lo Stato corrisponda ai Comuni per il servizio di cancelleria un'indennità annua di Fr. 2,— per abitante, ritenuto un minimo di Fr. 600,— e un massimo di Fr. 1.800,—.

Per il primo scatto dell'aumento del 3% a favore dei segretari comunali fa stato l'indice del costo della vita al 1. gennaio 1960, di punti 181,5.

L'aumento delle indennità ai Comuni entra in vigore con il 1. gennaio 1962.

Con la presentazione del messaggio in esame, la mozione stessa è da ritenersi completamente evasa: oltre all'adeguamento degli stipendi ed al carovita, il progetto infatti prevede l'aumento anche della indennità ai Comuni per il servizio di cancelleria.

L'articolo 5 proposto dalla Commissione non è altro (con qualche modifica redazionale) che l'attuale articolo 116 della legge organica comunale: l'unica disposizione concernente il rapporto salariale tra il Comune ed il segretario comunale attualmente contenuta nella legge organica è appunto l'articolo che stabilisce una « indennità » in caso di licenziamento. E' apparso logico alla Commissione riunire nello stesso testo che porta il titolo di legge sull'organico dei segretari comunali, anche questa disposizione: non si è invece proceduto ad alcuna variazione sostanziale del testo, in quanto ciò presupponeva un adeguato studio legislativo ed una indagine sull'applicazione, dal 1950 ad oggi, della norma vigente. Se pure questa può apparire discutibile sotto più aspetti, non risulta alla Commissione che abbia dato origine ad inconvenienti.

Per comodità dei colleghi, riportiamo qui il testo quale è attualmente nella legge organica (art. 116).

**Licenziamento ;
indennità**

Art. 116. — Il Comune è tenuto a versare al segretario un'indennità equivalente a un mese di stipendio per ogni anno di servizio, nei seguenti casi:

- a) perdita dell'impiego dovuta a fusione di Comuni o a consorzio dei servizi amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta a un fatto personale del segretario;
- b) mancata conferma o licenziamento non determinati da motivi gravi. In caso di mancata conferma o di licenziamento, il Municipio è tenuto a notificare la decisione, con lettera raccomandata, all'interessato, indicando i motivi del provvedimento.

L'indennità non è dovuta se il segretario occupa già un impiego pubblico.

Sono riservate le disposizioni dei regolamenti comunali in quanto prevedano un trattamento più favorevole per il segretario non confermato.

L'articolo 6 del testo commissionale riproduce l'articolo 5 del testo governativo, aggiungendovi a completazione l'art. 11, in quanto la norma riguardante i Comuni in compensazione costituisce eccezione alla regola generale che lascia liberi i Comuni di stabilire « condizioni retributive e provvidenze sociali superiori » di quelle previste dalla legge.

L'articolo 7 corrisponde, con qualche modifica redazionale, all'art. 8 del progetto del Consiglio di Stato; *l'articolo 9* riprende l'art. 10 con lievi modifiche di

testo, così come gli *articoli 10 e 11* riproducono i due articoli conclusivi del testo proposto dal Consiglio di Stato.

La Commissione ha ritenuto di accogliere la proposta di dare effetto retroattivo *al 1. gennaio 1964* alle nuove disposizioni: ciò specialmente per la considerazione che da tempo la rivalutazione dello stipendio dei segretari comunali era stata richiesta e per motivi vari solo ora è possibile fare opera di giustizia verso una categoria particolarmente meritevole di «servitori» della cosa pubblica.

L'articolo 8 ha occupato la Commissione in un'ampia discussione con il direttore del Dipartimento dell'interno: e ciò a proposito del «sussidio di cancelleria», oggi stabilito in Fr. 1,50 per abitante (minimo per Comune Fr. 400,—, massimo Fr. 1.000,—). Il progetto del Consiglio di Stato propone di portare il sussidio a Fr. 2,50 per abitante, con un minimo di Fr. 800,— ed un massimo di Fr. 1.200,—: inoltre viene introdotta la possibilità per il Consiglio di Stato di raddoppiare il sussidio ai Comuni finanziariamente deboli.

La Commissione della Legislazione non ha ritenuto, in questa occasione, di dover affrontare il più vasto problema della compensazione tra Comuni ticinesi e dell'unificazione della chiave di attribuzione ai Comuni dei diversissimi e numerosi sussidi cantonali: ha preso atto che la questione è allo studio, sollecitata anche da recenti mozioni, e si unisce pertanto nell'invitare il Consiglio di Stato a porre mano a tale problema, essendo unanimemente ritenuta necessaria una nuova regolamentazione.

In attesa di tale riforma più radicale, la Commissione giudica che le proposte del Consiglio di Stato non rappresentano una sufficiente rivalutazione dei sussidi che il Cantone, quale controprestazione per l'opera svolta dalle cancellerie comunali, deve versare ai Comuni. A parere di alcuni commissari, circa un terzo del lavoro di un segretario comunale nei piccoli Comuni è costituito da prestazioni fatte per l'amministrazione cantonale: del resto lo stesso messaggio elenca le diverse e sempre aumentate mansioni che vengono affidate ai segretari dalla legislazione cantonale.

E' evidente che mentre il Cantone dispone di far adeguare la retribuzione dei segretari comunali (avendo un indubbio interesse a che questa categoria di funzionari sia ben retribuita e quindi più facilmente composta di persone qualificate), deve essere versato un corrispondente aiuto ai Comuni che vedono aumentare i loro oneri finanziari.

Una soluzione più soddisfacente, già lo si è avvertito, potrà essere trovata in una riforma più ampia: tuttavia, fin quando si resta nel solco dell'attuale sistemazione, il «sussidio di cancelleria» deve essere maggiormente rivalutato di quanto propone il Consiglio di Stato, pur tenendo conto di parecchi fattori, in special modo dell'incidenza minima che tale sussidio ha sulle finanze di un medio o grande Comune.

La Commissione pertanto ha accolto la proposta di un sussidio pro capite di Fr. 2,50, mentre ha aumentato il massimo del sussidio a Fr. 2.000,—: con la proposta del Governo, il sussidio pro capite era in effetti accordato solo ai Comuni con più di 320 abitanti e meno di 480, mentre con la proposta commissionale il sussidio pro capite è dato integralmente ai Comuni fino ad una popolazione massima di 800 abitanti.

Nel testo proposto dalla Commissione, al capoverso secondo, si è tralasciata la menzione del modo con cui il Consiglio di Stato determina i Comuni « finanziariamente deboli »: ciò per permettere più latitudine all'Autorità esecutiva ed anche perchè gli attuali indici di calcolo sono ancora in fase sperimentale.

II. LEGGE CHE MODIFICA ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE ORGANICA COMUNALE

Il progetto di legge presentato dal Consiglio di Stato comprendeva due articoli (art. 6 e 7) intesi a creare una nuova possibilità, oltre quelle già offerte dalla *legge sulla fusione, separazione e consorzio dei Comuni* (del 6 marzo 1945), per raggruppare l'amministrazione di piccoli Comuni con la nomina di un unico segretario.

La legge sopra citata prevede in particolare all'art. 21 la possibilità del consorzio (facoltativo od obbligatorio) di due o più Comuni « per la creazione o l'esercizio dei servizi pubblici o amministrativi »: tale norma già oggi permette al Consiglio di Stato di consorzio i Comuni per il disbrigo dei servizi di cancelleria.

Per meglio attuare il necessario raggruppamento dei Comuni, specie dei Comuni con scarsa popolazione e che hanno difficoltà a mantenere una efficiente cancelleria (con evidenti intralci per l'amministrazione cantonale e per gli stessi cittadini), il Consiglio di Stato ritiene necessario disporre di un ulteriore strumento che permetta di indurre ed eventualmente obbligare più Comuni ad assumere un unico segretario, senza tuttavia giungere ad un consorzio vero e proprio, ma con procedura e modalità da fissare volta per volta, tenendo conto delle concrete situazioni.

Le giustificazioni addotte dal Consiglio di Stato per questa nuova misura sono evidenti: basta scorgere l'elenco dei Comuni ticinesi e considerare la loro limitata e spesso limitatissima consistenza numerica. Purtroppo non sempre (anche se si dà già qualche caso), i Comuni sono in grado di accordarsi tra loro per assumere la stessa persona in funzione di « segretario itinerante », soluzione che sembra poter assicurare ai Comuni l'aiuto di persone particolarmente qualificate od almeno con una particolare pratica e con la possibilità di occuparsi dell'amministrazione del Comune quale professione principale e non solo nelle ore del dopo-lavoro.

Tuttavia sorgono anche difficoltà evidenti, se la pratica del « segretario unico » è spinta troppo avanti, specie se accompagnata dall'obbligatorietà decretata dal Consiglio di Stato: il segretario comunale ha una indubbia qualificazione politica, spesso per il tempo che dedica al Comune ne diventa il vero e proprio « amministratore », mentre la vita democratica comunale ha un senso specialmente se vede una partecipazione diretta effettiva e non solo formale dei cittadini al funzionamento anche amministrativo dell'ente locale.

Dopo ampia discussione, la Commissione ha ritenuto di accogliere la proposta del Consiglio di Stato: tra le varie suggestioni, formulate nella preoccupazione di evitare i pericoli insiti nel nuovo istituto del « segretario unico » (limitazione a piccoli Comuni, possibilità di un diverso segretario per il municipio, ecc.), l'unica accolta dalla Commissione è stata quella di dare la possibilità di un giudizio d'appello al Gran Consiglio sulla decisione del Consiglio di Stato.

Questa garanzia di natura politica, mentre costituisce per l'Autorità esecutiva un monito a non abusare della nuova facoltà, è motivata anche dalla indeterminatezza della facoltà concessa e dal fatto che il Gran Consiglio ha sempre accompagnato con efficaci strumenti di tutela ogni intervento del Cantone sulla vita dei Comuni, come si vede dalla legge sulla fusione, separazione e consorzio dei Comuni: l'art. 21 già prima citato, prevede infatti il ricorso al Gran Consiglio contro il decreto di consorzio.

Dall'esame del messaggio del Consiglio di Stato, non pare che sia stato considerato con sufficiente visuale l'istituto nuovo del « segretario unico » che viene proposto: ne è indice il fatto che lo si voleva inserire nella legge riguardante l'organico dei segretari, che si sia fatto riferimento alla legge sulla fusione e con-

sorziamento senza avvertire che in quest'ultima i Comuni non sono disarmati di fronte alle decisioni dell'Autorità esecutiva, che sia stato proposto un testo senza alcuna indicazione circa lo scopo che si vuol perseguire ed i presupposti che giustificano la misura (vedi capoverso 2 dell'art. 6 nel testo del Consiglio di Stato).

Il messaggio non dice niente neppure a proposito della possibilità, una volta decretato il « segretario unico », di rinvenire sulla decisione ad istanza di uno dei Comuni interessati : è evidente che mutando le circostanze (aumento di popolazione, di disponibilità finanziarie, ecc.) un Comune potrebbe trovarsi in grado di far fronte altrimenti ed in modo soddisfacente (e non è necessario che ciò sia giustificato con considerazioni di natura organizzativa) alle sue incombenze amministrative.

Tra le varie possibilità che si presentavano per risolvere quest'ultimo problema, per motivi di semplicità la Commissione ha scelto quello di ricordare che ogni Comune ha il diritto di presentare istanza, quando lo ritenga giustificato, perchè il decreto del Consiglio di Stato che ha imposto il « segretario unico » sia riesaminato. Maggiori garanzie potrebbero essere offerte dal Consiglio di Stato stesso, qualora nel decreto di istituzione del « segretario unico » stabilisse una durata alla sua validità, in relazione ai possibili cambiamenti delle circostanze.

Con la possibilità di decretare obbligatoriamente la nomina di un « segretario unico », si è posta la necessità di introdurre una disposizione che permettesse all'Autorità di essere tempestivamente informata di ogni vacanza dalla carica di segretario, per poter esaminare l'opportunità di proporre od imporre il « segretario unico ».

Il progetto del Consiglio di Stato prevedeva la « notifica » della vacanza, mentre condizionava l'efficacia della nomina ad una ratifica da parte del Consiglio di Stato, ratifica che riguardava la verifica della conformità della retribuzione ai minimi fissati dalla legge e ancora l'esame della introduzione del « segretario unico ».

La Commissione ha riformato l'articolo proposto, cercando di conservare ai Comuni la massima libertà nella nomina del segretario comunale (che oggi avviene liberamente, senza bisogno di ratifica di alcun genere), ritenendo che il rispetto della legge può essere conseguito con interventi del Consiglio di Stato quale Autorità di vigilanza (art. 148 LOC) e senza imporre ai Comuni procedure nuove : per evitare qualche eventuale abuso, non si giustifica infatti sottoporre *tutti* i concorsi per segretario al doppio obbligo della notifica e della ratifica.

La Commissione ha pertanto previsto una disposizione che impone la preventiva notifica al Dipartimento dell'interno del bando di concorso per ogni nomina di segretario comunale : evidentemente si tratta delle nomine originate da vacanza nella carica, non già della nomina prevista dalla legge organica (art. 103) all'inizio del nuovo periodo amministrativo dopo il rinnovo delle cariche comunali.

Per evitare contestazioni, si è pure stabilito che l'esame del bando di concorso sia esteso anche alla retribuzione offerta, perchè siano rispettati i minimi previsti dalla legge sull'onorario dei segretari comunali. La nomina deve poi essere immediatamente comunicata al Consiglio di Stato.

Queste disposizioni nuove troveranno la loro sede naturale nella legge organica comunale, al capitolo secondo del titolo terzo : saranno così riunite tutte le disposizioni che riguardano i requisiti e le modalità della nomina del segretario comunale, mentre le disposizioni relative alla retribuzione hanno trovato posto nella legge speciale sull'organico dei segretari (ove è stato ripreso, come già esposto, l'art. 116 della LOC che riguarda l'indennità di licenziamento).

Dovendo inserire i nuovi articoli nella legge organica comunale, si è reso necessario procedere ad alcune modificazioni di testo : si è così profittato per modificare (con il consenso del Consiglio di Stato) alcune disposizioni minori riguardanti i segretari comunali.

L'articolo 110, oltre ad una piccola modifica formale, contiene nel testo proposto dalla Commissione una riforma materiale: è stato elevato da 300 a 500 abitanti il limite al disotto del quale è possibile (con decisione del Consiglio di Stato) permettere di coprire la carica di segretario ai docenti attivi nelle scuole del Comune.

L'articolo 113 subisce qualche modifica di redazione, per tener conto della prassi attuale. Inoltre viene inserito, quale terzo capoverso, l'attuale capoverso secondo dell'art. 114, chiarendone il significato ed assimilando all'attestato di abilitazione B la licenza universitaria in scienze politiche ed economiche (oltre alla licenza in diritto).

L'articolo 114 nel testo proposto dalla Commissione codifica la pratica attuale: possono concorrere al posto di segretario tutti i cittadini svizzeri, anche se non in possesso dell'attestato di abilitazione. Tale attestato deve però essere conseguito entro il periodo di prova (dalla LOC, art. 103, stabilito in un anno).

La modifica si giustifica, oltre che per la prassi già da tempo esistente, anche per la considerazione che il requisito del preventivo possesso dell'attestato di abilitazione rendeva molto limitata la rosa dei candidati, anzi dei possibili concorrenti.

L'articolo 115 riguarda la nomina del segretario unico: già ne è stata esposta la giustificazione.

L'art. 116 si riferisce alle «modalità del concorso», con la notifica preventiva del bando e la comunicazione della nomina al Consiglio di Stato: l'Autorità esecutiva avrà così la possibilità di accertare la presenza delle idoneità previste dalla legge (cioè quelle dell'articolo 114), e di formulare una riserva qualora il nominato mancasse dell'attestato di abilitazione. Questo richiamo alla vigilanza generale sui Comuni si giustifica con il grande interesse che ha il Cantone di poter contare su efficienti amministrazioni comunali ed è notorio che ciò dipende per grande parte dall'idoneità del segretario comunale.

A conclusione di queste considerazioni, la Commissione ritiene di dover attirare l'attenzione del Consiglio di Stato sulla necessità di maggiormente curare la formazione specifica dei segretari comunali, formazione che ora è spesso limitata ad un breve alunnato ed a qualche corso per l'esame di abilitazione. Se la piccolezza del Cantone non giustifica la istituzione di una vera e propria scuola per i segretari ed i funzionari, tuttavia le attribuzioni sempre in aumento che vengono affidate ai Comuni richiedono che sia particolarmente curata la formazione di quella categoria di persone su cui pesa l'amministrazione ed alle quali è richiesta la conoscenza di quasi tutta la nostra legislazione. Alcuni commissari ritengono che tale problema potrebbe essere almeno in parte risolto con una maggiore estensione della formazione giuridico-amministrativa alla Scuola cantonale di amministrazione di Bellinzona, oppure con la istituzione in quell'ambito di un corso speciale per la formazione di segretari comunali. Forse altre soluzioni, anche modeste ma efficaci, potranno essere esaminate.

La Commissione della Legislazione propone al Gran Consiglio di accogliere, nella formulazione che viene qui allegata, le disposizioni di legge sollecitate dal Consiglio di Stato con il suo messaggio del 26 maggio u.s.

Per la Commissione della Legislazione:

Lepori, relatore
Barchi — Bernasconi — Bezzola — Bignasca — Bordoni — Induni — Masoni,
con riserva — Scacchi — Staffieri —
Tamburini

LEGGE
concernente l'organico dei segretari comunali
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 26 maggio 1964 n. 1228 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Stipendi minimi

Lo stipendio annuo minimo dei segretari comunali dev'essere il seguente :

- a) nei Comuni con una popolazione fino ai 700 abitanti Fr. 15,— per abitante, ma in ogni caso almeno Fr. 1.500,— ;
- b) nei Comuni con una popolazione fino ai 1000 abitanti, per i primi 700 abitanti Fr. 10.500,—, più Fr. 10,— per ogni ulteriore abitante ;
- c) nei Comuni con una popolazione fino ai 2000 abitanti, per i primi 1000 abitanti Fr. 13.500,—, più Fr. 3,— per ogni ulteriore abitante ;
- d) nei Comuni con una popolazione fino ai 3000 abitanti, per i primi 2000 abitanti Fr. 16.500,—, più Fr. 1,50 per ogni ulteriore abitante ;
- e) nei Comuni con una popolazione oltre i 3000 abitanti, franchi 18.000,—.

Art. 2.

Aumenti

¹ Il segretario comunale ha diritto a un aumento ordinario al principio di ogni anno civile e per dieci anni consecutivi.

² L'aumento annuo ordinario è fissato come segue :

- a) Comuni con 700 abitanti o meno : il 3 % dello stipendio minimo, ritenuto un minimo di almeno Fr. 100,— e un massimo di Fr. 260,— ;
- b) Comuni con oltre 700 e meno di 1000 abitanti : il 2,5 % dello stipendio minimo, ritenuto un massimo di Fr. 300,— ;
- c) Comuni con 1000 e più abitanti : il 2 % dello stipendio minimo ritenuto un minimo di almeno Fr. 300,—.

³ La corrisponsione degli aumenti non è più obbligatoria quando lo stipendio percepito dal segretario supera del 30 % i minimi previsti dall'articolo 1.

⁴ Il computo degli aumenti si fa tenendo calcolo di tutto il tempo dell'attività svolta nello stesso Comune dall'interessato quale segretario comunale.

Art. 3.

Lo stipendio minimo, compresi gli aumenti, è stabilito secondo un indice del costo della vita a 209 punti, e va aumentato del 2,5 % per ogni 5 punti di aumento dell'indice stesso.

**Indennità
di rincaro**

Art. 4.

¹ Al segretario comunale occupato a pieno impiego durante la intera giornata lavorativa il Comune deve versare una indennità di famiglia e assegni per i figli di importo almeno pari a quelli stabiliti dalla legge per gli impiegati dello Stato.

**Provvidenze
sociali minime**

² Al segretario comunale occupato a tempo ridotto o a titolo accessorio il Comune deve versare un'indennità di famiglia pari al 5 % dello stipendio annuo minimo di cui all'art. 1, e assegni per ogni figlio nella stessa misura; esso non è comunque obbligato a versare importi superiori a quelli stabiliti nel primo capoverso.

³ Il segretario comunale a titolo accessorio, già beneficiario di indennità o di assegni versati da altri datori di lavoro, ha diritto alle indennità ed assegni da parte del Comune fino a concorrenza degli importi stabiliti al primo capoverso.

⁴ Se l'interessato è segretario comunale di due o più Comuni le indennità e gli assegni devono essere versati dai rispettivi Comuni proporzionalmente allo stipendio; i Comuni non sono comunque obbligati a versare importi complessivi superiori a quelli stabiliti nel primo capoverso.

Art. 5.

¹ Il Comune è tenuto a versare al segretario per ogni anno di servizio un'indennità equivalente all'ultimo stipendio mensile dovuto, nei seguenti casi:

**Licenziamento ;
indennità**

- a) perdita dell'impiego dovuta a fusione di Comuni o a consorzio dei servizi amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta a un fatto personale del segretario;
- b) mancata conferma o licenziamento non determinati da motivi gravi. In caso di mancata conferma o di licenziamento, il Municipio è tenuto a notificare la decisione, con lettera raccomandata, all'interessato, indicando i motivi del provvedimento.

² L'indennità non è dovuta se il segretario occupa già un impiego pubblico.

³ Sono riservate le disposizioni dei regolamenti comunali in quanto prevedano un trattamento più favorevole per il segretario non confermato.

Art. 6.

I Comuni possono prevedere condizioni retributive e provvidenze sociali superiori; i Comuni che fanno capo alla compensazione finanziaria di cui all'art. 72 della legge tributaria sono tenuti a chiedere l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato.

**Competenze
comunali**

Art. 7.

Elementi di computo

¹ Per l'applicazione della presente legge è determinante il numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento federale.

² Nel caso di nomina di un segretario unico per più Comuni, oppure di consorzio per l'esercizio dei servizi amministrativi, lo stipendio del segretario comunale è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni medesimi.

Art. 8.

Sussidi: a) di cancelleria

¹ Per il servizio di cancelleria lo Stato corrisponde ai Comuni un sussidio annuo di Fr. 2,50 per abitante, ritenuto un minimo di Fr. 800,— e un massimo di Fr. 2.000,—.

² Ai Comuni riconosciuti finanziariamente deboli, lo Stato può concedere un sussidio sino al doppio degli importi di cui al primo capoverso.

³ I sussidi sono concessi mediante risoluzione del Consiglio di Stato.

Art. 9.

b) casi speciali

¹ Nel caso di nomina di un segretario unico oppure di consorzio per l'esercizio dei servizi amministrativi lo Stato può concedere ai Comuni interessati, avuto riguardo alla loro situazione economica e finanziaria o a ogni altra particolare condizione, un sussidio straordinario fino a un massimo del 50 % dello stipendio minimo di cui all'art. 1.

² Il sussidio è concesso con risoluzione del Consiglio di Stato rinnovabile ogni due anni.

Art. 10.

Norma transitoria

Per i segretari in carica all'entrata in vigore della presente legge, il computo degli aumenti di cui all'art. 2 dev'essere fatto tenendo conto degli anni di servizio prestati dall'interessato quale segretario presso lo stesso Comune.

Art. 11.

Norma finale

¹ E' abrogata la legge concernente gli stipendi minimi dei segretari comunali e le indennità da accordare dal Cantone del 22 febbraio 1960.

² Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata sul Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1964.

LEGGE
che modifica alcuni articoli della legge organica comunale
del 1. marzo 1950

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 26 maggio 1964 n. 1228 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Gli articoli 110, 113, 114, 115 e 116 della legge organica comunale del 1. marzo 1950 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 110. — Il segretario e il vice-segretario sono soggetti alla incompatibilità d'ufficio stabilita per i membri del Municipio alle lettere b), c), d), e) dell'art. 63 e, nei confronti del sindaco, alla incompatibilità per parentela di cui all'art. 64. Verificandosi questo ultimo caso, essi scadono immediatamente dall'impiego. **Incompatibilità**

Eccezionalmente, nei Comuni aventi una popolazione fino a 500 anime secondo l'ultimo censimento federale, il Consiglio di Stato può autorizzare la nomina di un maestro di scuola elementare o maggiore in carica nel Comune o nel Consorzio scolastico cui appartiene il Comune.

Art. 113. — Il Consiglio di Stato conferisce un attestato di abilitazione A o B per la carica di segretario ai candidati che superano un esame davanti a una Commissione, secondo le modalità previste dal regolamento emanato dal Consiglio di Stato. **Attestati di abilitazione**

L'attestato A abilita alla carica nei Comuni fino a 1000 abitanti ; quello B in tutti i Comuni del Cantone.

All'esame per conseguire l'attestato B sono ammessi solo quei candidati che provano di aver compiuto un alunnato di almeno 6 mesi presso un Comune o presso il Dipartimento dell'interno, o di possedere una adeguata preparazione amministrativa, scolastica o pratica.

La licenza finale della Scuola cantonale di commercio vale quale attestato A, mentre la licenza universitaria in scienze politiche, giuridiche od economiche vale quale attestato B.

Art. 114. — Possono concorrere alla carica di segretario comunale i cittadini svizzeri che hanno compiuto il ventesimo anno di età. **Requisiti**

I Comuni possono imporre quale condizione di concorso la presentazione dell'attestato di abilitazione o di altro certificato di studio. L'attestato di abilitazione deve in ogni caso essere conseguito entro il periodo di prova.

Segretario unico

Art. 115. — Due o più Comuni possono assumere un segretario comunale unico.

Il Consiglio di Stato può decretare la nomina di un unico segretario per due o più Comuni, quando ciò è richiesto da particolari necessità amministrative.

Il Consiglio di Stato fissa ogni volta la procedura di nomina e la ripartizione degli oneri.

Contro la decisione del Consiglio di Stato, la procedura di nomina e la ripartizione degli oneri i Comuni possono ricorrere al Gran Consiglio.

**Modalità
del concorso**

Art. 116. — Il bando di concorso per la nomina del segretario deve essere preventivamente notificato al Dipartimento dell'interno il quale accerta la conformità della retribuzione e delle provvidenze sociali in relazione ai minimi di legge ed esamina l'opportunità dell'eventuale nomina di un segretario unico con altro Comune.

La nomina del segretario comunale deve essere immediatamente comunicata al Consiglio di Stato.

Art. 2.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra immediatamente in vigore.